

Per il 4) punto dell'ordine del giorno riguardante la proposta di vincolo della zona denominata «Faro» del comune di Mormanno prende la parola il sindaco sig. Giuseppe Palazzo che illustra la proposta avanzata dalla Giunta comunale con apposita delibera facendo presente che la predetta zona altrimenti denominata «Montagnella» è meritevole di essere tutelata dalla legge 1497 sia per l'incomparabile cornice arborea che costituisce per il belvedere che si affaccia sul «Vallone Crocifisso» che sotto il profilo boschivo per la sua vegetazione lussureggiante costituita da alberi di alto fusto con predominanza di carpini, visibili sin dalla vicina contrada della Lucania.

Pertanto la Commissione provinciale di Cosenza, rilevato che la località «Montagnella» costituisce un belvedere pubblico dal quale è possibile abbracciare visuali sommamente pittoresche verso il sottostante «Vallone Crocifisso»;

Visto che il predetto belvedere fa cornice una lussureggiante massa di verde il cui aspetto riveste particolare importanza panoramica;

Considerato che tutto tale complesso riveste particolare valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione dell'espressione della natura e quella del lavoro umano;

All'unanimità decide di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del comune di Mormanno denominata «Montagnella» di proprietà comunale, racchiusa entro i seguenti limiti: strada statale n. 19 ad ovest fino al vallone Crocifisso, lungo lo stesso fino alla cava di pietra a tergo del cimitero, e del vallone di San Biase a sud per chiudersi all'incrocio con la statale n. 19.

(Omissis).

(4375)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1967.

Programmi degli esami di abilitazione tecnica femminile. Indirizzo generale e indirizzi specializzati per economiste e per dirigenti di comunità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 6 della legge 6 marzo 1958, n. 184;

Veduto il decreto ministeriale 5 settembre 1962, con il quale sono stati approvati i programmi di esami di abilitazione per gli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto ministeriale 14 gennaio 1967, con il quale sono stati approvati gli orari e i programmi di insegnamento per gli istituti tecnici femminili per l'indirizzo generale e per gli indirizzi specializzati per dirigenti di comunità e per economiste-dietiste;

Riconosciuta la necessità di stabilire i programmi per gli esami di abilitazione tecnica femminile;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i programmi degli esami di abilitazione tecnica femminile allegati al presente decreto, i quali hanno effetto a decorrere dalle sessioni dell'anno scolastico 1967-68.

Art. 2.

Limitatamente all'anno scolastico 1967-68, dato che i nuovi programmi d'insegnamento entreranno in vigore per le quinte classi solo a partire dall'anno scolastico 1968-69, i Consigli di classe determineranno gli opportuni raccordi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1967

Il Ministro: GUI

Programmi degli esami di abilitazione tecnica femminile

Avvertenze generali

1) L'esame di abilitazione tecnica è diretto ad accertare l'attitudine delle candidate ad esplicare con adeguata competenza le attività professionali inerenti ai diversi indirizzi, nonché il raggiungimento del livello culturale richiesto per assumere corrispondenti posizioni responsabili nella organizzazione sociale. E' da considerare inoltre che, per recenti disposizioni, il diploma apre nuovi accessi agli studi universitari.

Le caratteristiche e i fini dell'esame impegnano quindi le Commissioni a tener ben presenti lo spirito e i criteri informativi dei programmi d'insegnamento approvati con decreto ministeriale 14 gennaio 1967 e delle avvertenze ad essi premesse.

2) L'accertamento di cui sopra si effettua di norma sui programmi d'insegnamento dell'ultimo anno di corso. Infatti, la conoscenza delle corrispondenti materie presuppone l'assimilazione con profitto degli insegnamenti degli anni precedenti e si presta, quindi, a saggiare l'acquisizione che la candidata ha potuto fare di quanto le è stato insegnato durante l'intero corso di studio.

Tuttavia, per quanto riguarda l'esame di italiano e quello di altre discipline, per le quali è parso opportuno non attenersi strettamente al suddetto criterio, valgono le precisazioni contenute nei rispettivi programmi.

3) Nei vari tipi di abilitazione sono stati effettuati alcuni raggruppamenti di materie che presentano caratteri affini.

Le prove relative alle materie raccolte in ciascun gruppo forniscono elementi per una valutazione unica e non devono, quindi, formare oggetto di votazioni distinte. I giudizi espressi su ciascuna prova vengono perciò assunti come elementi del giudizio complessivo.

4) Allo scopo di snellire lo svolgimento degli esami, è adottato, per alcune prove, il criterio del sorteggio il quale non esclude, ma presuppone, la preparazione sull'intero programma. L'applicazione di tale criterio tiene conto del carattere diverso di ciascuna abilitazione i casi in cui il sorteggio è previsto sono indicati nei corrispondenti programmi d'esame.

5) La durata delle singole prove scritte, grafiche e pratiche è stabilita di volta in volta dal Ministero per quelle i cui temi di esame sono inviati dal Ministero stesso; per le altre è stabilita dalle Commissioni esaminatrici. Le prove la cui durata superi le 8 ore si svolgono in 2 giorni successivi.

6) Le Commissioni esaminatrici, nella formulazione dei temi per le prove grafiche e pratiche di loro competenza, tengono conto delle attrezzature possedute dagli Istituti in cui si svolge l'esame.

Le prove pratiche devono essere sempre corredate di brevi relazioni giustificative dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti.

7) Durante lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e pratiche di materie tecnico-professionali è consentito l'uso di tavole numeriche.

8) Nelle prove orali assumono particolare rilievo la chiarezza e la proprietà dell'ordine di esposizione e quindi è necessario che le interrogazioni siano formulate nel modo più adatto alla manifestazione di tali qualità.

9) Coloro che, avendone titolo, partecipano agli esami di abilitazione in qualità di privatiste sono tenute a rispondere, nelle discipline che formano oggetto degli esami stessi, sull'intero programma d'insegnamento delle classi dalle quali non abbiano ottenuto la promozione.

Le prove sulle materie che non formano oggetto degli esami di abilitazione sono sostenute preventivamente nell'Istituto nel quale le candidate stesse sono iscritte per gli esami di abilitazione.

Nulla è innovato circa la procedura e il valore delle prove preliminari.

Programmi degli esami comuni ai vari indirizzi

ITALIANO

Prova scritta.

Svolgimento di un tema, a scelta della candidata, fra tre proposti dal Ministero: uno di argomento letterario; uno di argomento storico; uno tratto dall'osservazione della vita e della società contemporanea.